

La responsabilità solidale negli appalti dopo i Decreti Fare 69/2013 e Lavoro 76/2013

A pochi giorni dalla pubblicazione del decreto Fare (d.l. 21 giugno 2013, n. 69), il Governo, con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, cd. "decreto Lavoro", è nuovamente intervenuto in materia di **responsabilità solidale negli appalti**, apportando alcune rilevanti novità.

Modifiche apportate dal "Decreto Fare"

L'art. 50 del Decreto Fare, intervenendo sul testo dell'art. 35, comma 28, del decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006), ha parzialmente abolito la responsabilità solidale fiscale negli appalti, **eliminando la responsabilità solidale dell'appaltatore** per quanto riguarda il versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di **subappalto**.

Modifiche apportate dal "Decreto Lavoro"

Innanzitutto è bene notare che l'art. 9 del Decreto Lavoro, a differenza della suddetta norma del decreto Fare, si riferisce alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del d. lgs. 276/2003, che disciplinano la responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l'appaltatore (nonché con gli eventuali subappaltatori) **in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi** dovuti dall'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.

Le novità apportate in materia dal Decreto Lavoro riguardano in particolare tre aspetti:

1. Il regime della responsabilità solidale è esteso anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei **lavoratori con contratto di natura autonoma**; il committente è tenuto, quindi, a rispondere in solido con l'appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai *contratti di collaborazione a progetto* e ai vecchi *CO.CO.CO* nonché alle prestazioni di *lavoro occasionale* e alle *prestazioni d'opera professionale* (seppure in queste ipotesi, e qualora il compenso non superi i 5.000 €, il vincolo della solidarietà si avrà limitatamente al pagamento del compenso stesso).
2. Le disposizioni sulla responsabilità solidale **non si applicano** in tutte le ipotesi in cui **committente del contratto di appalto sia una pubblica amministrazione**.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno facoltà di derogare al regime della solidarietà negli appalti solamente in relazione ai trattamenti retributivi, non ai contributi previdenziali e assicurativi.